



LA
CORTE DEI CONTI
In
Sezione delle Autonomie

Nell'adunanza del 31 marzo 2010

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n.229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la nota n. 892 del 1 febbraio 2010 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha trasmesso al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, una richiesta di parere da parte di un comune del Veneto, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale con riferimento all'applicazione della procedura di approvazione dell'aliquota relativa all'addizionale IRPEF dell'anno 2008 e sulla relativa decorrenza;

VISTA la nota n. 306 del 19 marzo 2010 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, Presidente Bruno Prota;

PREMESSO

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della remissione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, è relativa alla interpretazione dell'art. 1, comma 3, del D.L.vo 28 settembre 1998, n. 360, nel testo sostituito dall'art.1, comma 142, della legge n. 296/2006 (L.F. 2007), per il quale i Comuni possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito M.E.F. individuato con decreto del Capo di Dipartimento per le politiche fiscali 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2000. L'efficacia della deliberazione – recita la disposizione ora citata – decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Chiede, in particolare, il Comune se, una deliberazione adottata nel 2008 che fissa al 1° gennaio 2008 la decorrenza di tale variazione in aumento (dallo 0,5% allo 0,8%) possa rimanere ancorata a tale data anche se la sua pubblicazione nel sito MEF sia avvenuta nell'anno successivo (marzo 2009).

CONSIDERATO

Va, innanzitutto, chiarito che il problema si pone in quanto risulta che il Comune – sulla base dei dati forniti nella richiesta di parere – non è incorso nella sospensione disposta dall'art. 1, 7° comma, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

Come è noto, tale disposizione sospende, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (29 maggio 2008) il potere degli enti locali di deliberare aumenti addizionali; vengono, peraltro, fatte salve le maggiorazioni già previste dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'art. 174 del TUEL (31 maggio 2008:cfr decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2008).

Ora – sempre sulla base dei dati forniti dall'ente locale – tutte le deliberazioni rilevanti ai fini sopra indicati (delibere di Giunta comunale di proposta di aumento dell'addizionale e di approvazione del progetto di bilancio di previsione 2008 comprendente la detta previsione di aumento, nonché la delibera consiliare di approvazione di tale misura) risultano adottate nei termini e, precisamente, prima del 29 maggio 2008 le delibere di Giunta ed entro il 31 maggio 2008 la delibera consiliare.

Ciò precisato, il problema si concentra sul significato e il valore da riconoscere alla pubblicazione nel sito informatico del MEF come disciplinata dal comma 3, dell'art. 1 del D.Lvo n. 360/1998, nel testo vigente, là dove viene stabilito che l'efficacia della deliberazione (che stabilisce l'aumento) decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico.

Possibile soluzione è che la disposizione in parola sancisca la semplice sospensione dell'efficacia del provvedimento che dispone la misura dell'addizionale fino al momento della pubblicazione nel sito. Da tale momento in poi, peraltro, la delibera esplicherebbe pienamente la sua efficacia (conoscibilità e applicazione) retroattivamente per i contenuti in essa previsti, per cui la variazione dell'addizionale decorrerebbe fin dal 1° gennaio 2008, nonostante la pubblicazione della delibera effettuata nel mese di marzo 2009.

L'interpretazione ipotizzata, fondata sostanzialmente sulla differenza che esisterebbe tra efficacia dell'atto (che verrebbe acquisita con la pubblicazione) ed effetti del medesimo (che retroagirebbero alla data fissata nella delibera, una volta avvenuta la pubblicazione), non appare conforme alla nozione coincidente e unitaria che ai due termini viene comunemente riconosciuta.

In verità, la pubblicazione nel sito informatico del MEF di cui trattasi non può essere considerata alla stregua di un atto estrinseco di controllo cui viene normalmente annesso l'effetto retroattivo.

Tale pubblicazione, invece, va inquadrata nella categoria delle "partecipazioni" previste per gli atti che devono essere portati a conoscenza dei destinatari (nel caso in esame i contribuenti) per produrre i loro effetti, in quanto ne limitano la sfera giuridica o fanno nascere a loro carico obblighi. In tali casi non si verifica la retroattività, per cui la produzione degli effetti del provvedimento avviene solo dal momento in cui si concretizza il requisito della pubblicazione (obbligatoria).

D'altro canto, la soluzione ora indicata è in armonia con il principio di irretroattività sancito dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 ("statuto dei diritti del contribuente") in virtù del quale "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".

Alla luce di quanto sopra, la Sezione esprime il parere che, a fronte di una pubblicazione nel sito del MEF avvenuta nel mese di marzo 2009, l'aumento dell'aliquota IRPEF non possa che decorrere da quest'ultima data e, più precisamente che - in applicazione del principio di unicità del periodo di imposta il quale esclude la possibilità che nel medesimo anno solare possano trovare applicazione due differenti aliquote relative all'addizionale comunale - a seguito dell'intervenuta pubblicazione, gli effetti della variazione si producano sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito (1° gennaio 2009).

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

DELIBERA

L'art. 1, comma 3, del D.Lvo 28 settembre 1998, n. 360 nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in una lettura coordinata con le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 27

luglio 2000 e art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, va interpretato nel senso che la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, efficace dalla data di pubblicazione sul sito informatico ministeriale, ha effetto retroattivo limitato al 1° gennaio dell'anno della pubblicazione stessa, anche se la data della deliberazione comunale è anteriore.

DISPONE

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

F.to

PROTA

Il Presidente

F.to

LAZZARO

Depositata in Segreteria il 29/04/2010

Il Dirigente

F.to

RIZZOLO